

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
(Provincia di Bologna)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI APPROVAZIONE PIANO
STRUTTURALE COMUNALE

CONTRODEDUZIONI AL PARERE DELL'ARPA

REDAZIONE :
UNIONE RENO GALLIERA
SERVIZIO URBANISTICA
Ing. Antonio Peritore
Geom. Ivano Venturini
Arch. Matteo Asioli

IL SINDACO
Paolo Crescimbeni

Per il Comune di San Giorgio di Piano:
Arch. Elena Chiarelli
Geom. Valerio Bernardini

Allegato alla delibera consiliare n° del

A seguito dell'adozione dell'aggiornamento della "Classificazione acustica" del Comune di San Giorgio di Piano con delibera consiliare n° 58 del 10/11/2014, ed al relativo deposito, è pervenuto il parere dell'ARPA prot. PG/BO/6181/2015 in data 06/05/2015, ed acquisito al prot. al n° 5351 del 06/05/2015, mentre non sono pervenute osservazioni.

A tale parere si controdeduce secondo quanto di seguito descritto.

Le controdeduzioni vengono espresse per ciascuno specifico punto riportato nel parere dell'ARPA, e per ciascuna osservazione, riportando preliminarmente il contenuto essenziale del parere o dell'osservazione e, di seguito, la proposta di controdeduzioni.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

PARERE ARPA

Situazioni di potenziale criticità acustica

Viene evidenziata la presenza, all'interno del territorio urbanizzato, di aree confinanti caratterizzate da limiti acustici che si discostano in misura superiore a 5Db(A); tali situazioni di potenziale incompatibilità dovranno essere oggetto di specifico monitoraggio. Le situazioni di criticità acustica transitoria, riportate nella relazione, dovranno essere disciplinate nelle Norme tecniche d'Attuazione.

In particolare si fa riferimento alle aree prevalentemente residenziali del Capoluogo e dei centri abitati di classe II, e alle aree particolarmente protette (scuole ecc), di classe I, confinanti con le fasce di pertinenza delle strade provinciali di classe IV e i parte con zone produttive di classe V

Controdeduzione

Si prende atto dell'osservazione nel senso che, nell'ambito della redazione del Piano di Risanamento Acustico, l'effettuazione di futuri monitoraggi specifici relativamente alle situazioni di potenziale criticità evidenziate nella zonizzazione acustica, dovranno accertare l'effettiva presenza di conflitti fra le zone o di superamento dei limiti di valore acustico, e consentire eventualmente l'individuazione degli interventi necessari per il raggiungimento dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente.

Relativamente alle aree da proteggere, in modo particolare i plessi scolastici e la casa protetta, di classe I, ubicate in prossimità della strada provinciale SP 4 Galliera, e confinanti con fasce di pertinenza stradale di classe IV, lo stesso Piano di Risanamento Acustico o i progetti in caso di nuove strutture, dovranno individuare i sistemi di mitigazione del clima acustico ai fini del rispetto dei valori limiti riferiti alla classe.

Peraltro la futura circonvallazione prevista ad est del Capoluogo, in variante alla Strada Provinciale Galliera, potrà consentire un sensibile miglioramento del clima acustico generale del Capoluogo stesso.

Zone di completamento a prevalente destinazione residenziale e aree scolastiche di progetto

Si evidenzia che la realizzazione di previsioni urbanistiche, per le quali è prevista una classificazione in classe I e II, che risultano confinanti con aree prospicienti a strade provinciali per le quali è prevista una classificazione in classe IV, dovranno essere soggette a valutazione previsionale di clima acustico, ai sensi dell'art. 10 della LR 15/2001, e si dovrà garantire il rispetto dei limiti della classe acustica di appartenenza (classe I e II), anche con specifica valutazione dei livelli acustici prodotti dalle infrastrutture stesse. Qualora le previsioni originassero situazioni di conflitto, queste sono attuate solo con l'adozione di idonee misure di contenimento dell'inquinamento acustico.

Controdeduzione

Si prende atto del rilievo, specificando che già l'art. 2.3 delle Norme d'Attuazione prevede le fattispecie per le quali occorre presentare la Valutazione Previsionale di Clima Acustico ai sensi dell'art. 10 della LR 15/2001 e dell'art. 8, comma 3 della Legge 447/1995.

Tale valutazione dovrà individuare le opere necessarie al contenimento dell'inquinamento acustico, fra le quali possono rientrare anche zone a filtro da interporre tra le aree con classe maggiore e le altre aree di classe minore con lo scopo di tutelare il clima acustico nelle zone sensibili.

Si dà atto che le presenti controdeduzioni non comportano modifiche agli elaborati di aggiornamento della Classificazione Acustica del Territorio comunale adottata.